

---

## **Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica**

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 4 novembre 2015 n. 7139 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2015 n. 7139 R1 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

#### **decreta:**

I.

La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata:

Titolo

### **Legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994**

#### **Art. 11 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'offerta di trasporto è poi adottata dal Consiglio di Stato e intimata ai Comuni interessati.

#### **Art. 30 cpv. 3 e 4 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il contributo dei Comuni per gli investimenti è stabilito dal Consiglio di Stato in funzione dei vantaggi loro derivanti, come, ad esempio, il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza locali, la riduzione delle immissioni, la migliore sistemazione urbanistica. Nello stabilire il contributo si tiene pure conto della capacità economica dei Comuni stessi.

<sup>4</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato, i Comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013.

Capitolo IV  
**Tassa di collegamento**

Capitolo V  
**Traffico regionale**

Abrogato

<b>Destinazione della tassa</b>	<b>Art. 35</b> Il provento della tassa di collegamento è vincolato al finanziamento delle spese di gestione dell'offerta di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 e concorre a coprire l'onere a carico del Cantone, dedotti i contributi della Confederazione, dei Comuni e di terzi.
<b>Assoggettamento</b>	<p><b>Art. 35b (nuovo)</b> <sup>1</sup>La tassa di collegamento è prelevata nei Comuni in cui si applica il regolamento cantonale posteggi privati, giusta gli art. 42 segg. legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst).</p> <p><sup>2</sup>Sono assoggettati alla tassa i proprietari di fondi o di un insieme di fondi in connessione spaziale o funzionale, sui quali vi sono posteggi per almeno 50 autoveicoli; non si computano i posti auto destinati al servizio di abitazioni.</p> <p><sup>3</sup>La Confederazione, il Cantone e i Comuni, come pure gli altri enti di diritto pubblico, sono assoggettati alla tassa analogamente ai privati, ma limitatamente ai posteggi per il personale e per altri utenti che si spostano in modo sistematico (art. 35e cpv. 1 lett. a).</p>
<b>Debitore della tassa</b>	<b>Art. 35c (nuovo)</b> Debitore della tassa di collegamento è il singolo proprietario fondiario, limitatamente ai posti auto presenti sul suo fondo o sui suoi fondi, anche quando l'assoggettamento alla tassa è determinato dalla connessione spaziale o funzionale di un insieme di fondi appartenente a proprietari diversi.
<b>Esenzioni</b>	<b>Art. 35d (nuovo)</b> Sono esentati dalla tassa i posteggi precisati dal Consiglio di Stato per attività turistiche, di svago e culturali, nonché per luoghi di culto. Sono inoltre esentati dalla tassa i posteggi pubblici definiti dal Consiglio di Stato.
<b>Ammontare della Tassa</b>	<p><b>Art. 35e (nuovo)</b> <sup>1</sup>La tassa è stabilita dal Consiglio di Stato in funzione del numero di posti auto, distinguendo tra la categoria di posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico, e la categoria di posteggi destinati a clienti e visitatori, in modo da coprire di principio un terzo delle spese di gestione (art. 23 cpv. 2), ritenuti in ogni caso i seguenti importi minimi e massimi:</p> <p>a) per i posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico importo minimo fr. 1.–, massimo fr. 3.50 al giorno per singolo posto auto;</p> <p>b) per i posteggi destinati a clienti e visitatori importo minimo fr. 1.–, massimo fr. 3.– al giorno per singolo posto auto.</p> <p><sup>2</sup>Gli importi minimi e massimi sono indicizzati all'evoluzione dei prezzi (riferimento: gennaio 2016).</p> <p><sup>3</sup>Ai posteggi con meno di 100 posti auto si applica una riduzione progressiva della tassa, laddove la riduzione massima ammonta al 15% ed è conseguita in presenza di 50 posti auto.</p> <p><sup>4</sup>Per i posteggi ad uso misto si procede ad una valutazione approssimativa delle destinazioni e si applica proporzionalmente la relativa tassa.</p> <p><sup>5</sup>La tassa è dovuta per i giorni di effettivo esercizio dei posteggi, ritenuti di regola 360 giorni all'anno per quelli connessi ad attività in esercizio ogni giorno, 300 giorni per quelle in esercizio sei giorni alla settimana e 250 giorni per quelle in esercizio fino a cinque giorni alla settimana.</p> <p><sup>6</sup>Nel caso in cui il numero o la destinazione dei posteggi differisse da quella autorizzata, si applica l'art. 35g.</p>

<b>Riduzione della tassa</b>	<p><b>Art. 35f (nuovo)</b> <sup>1</sup>Gli assoggettati che riducono volontariamente il numero dei posti auto in esercizio beneficiano di una riduzione della tassa.</p> <p><sup>2</sup>Un posto auto si considera dismesso quando è reso durevolmente inaccessibile agli autoveicoli e la dismissione è notificata al Municipio giusta l'art. 11 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.</p> <p><sup>3</sup>La riduzione è concessa <i>una tantum</i> ed ammonta all'importo della tassa teoricamente dovuta durante un intero anno per i posti auto dismessi.</p> <p><sup>4</sup>La riduzione di posteggi in applicazione dell'art. 60 cpv. 4 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011 permette di ottenere una riduzione ulteriore della tassa, equivalente al 25% dell'importo della tassa teoricamente dovuta durante un anno intero per i posti auto così dismessi.</p> <p><sup>5</sup>La riduzione di cui al cpv. 4 è accordata per analogia anche in caso di formazione di nuovi posteggi in misura inferiore al numero dei posteggi necessari giusta l'art. 60 cpv. 1, 2 e 3 RLst.</p>
<b>Posteggi abusivi</b>	<p><b>Art. 35g (nuovo)</b> <sup>1</sup>In base alla situazione di fatto e sino alla cessazione dell'uso indebito o al conseguimento di un'autorizzazione a posteriori, i proprietari dei fondi interamente o parzialmente adibiti a posteggio in assenza di valida autorizzazione edilizia sono soggetti al pagamento di un importo sostitutivo della tassa di collegamento.</p> <p><sup>2</sup>L'importo sostitutivo della tassa di collegamento corrisponde all'ammontare della medesima, ritenuto l'ammontare in vigore più elevato tra quelli di cui all'art. 35e cpv. 1, computato per 360 giorni.</p> <p><sup>3</sup>L'importo sostitutivo è prelevato dall'autorità competente. Fanno stato gli art. 35h-35n.</p>
<b>Procedura a) obbligo di di- chiarazione e collaborazione</b>	<p><b>Art. 35h (nuovo)</b> <sup>1</sup>I proprietari assoggettati alla tassa sono tenuti a dichiarare all'autorità competente i dati necessari per il calcolo della tassa e a notificare i relativi cambiamenti.</p> <p><sup>2</sup>I proprietari assoggettati sono tenuti a fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.</p>
<b>b) accertamento</b>	<p><b>Art. 35i (nuovo)</b> L'autorità competente ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari all'imposizione della tassa, segnatamente di eseguire o far eseguire il conteggio dei posteggi potenzialmente oggetto della tassa, se necessario anche senza preavviso e accedendo alla proprietà privata.</p>
<b>c) decisione</b>	<p><b>Art. 35l (nuovo)</b> <sup>1</sup>L'autorità competente determina annualmente l'ammontare della tassa mediante decisione di tassazione.</p> <p><sup>2</sup>Se i proprietari assoggettati, nonostante diffida, non soddisfano i loro obblighi procedurali oppure se la tassa non può essere accertata esattamente per mancanza di dati, l'autorità competente esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione ponderata.</p>
<b>d) reclamo</b>	<p><b>Art. 35m (nuovo)</b> <sup>1</sup>Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo all'autorità competente, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.</p> <p><sup>2</sup>L'autorità competente prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'istruttoria, con le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione, sentiti gli assoggettati, può modificare la tassazione anche a loro svantaggio.</p> <p><sup>3</sup>Non è permesso ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la decisione di tassazione era insufficiente.</p>

- e) ricorso** **Art. 35n (nuovo)** <sup>1</sup>I proprietari assoggettati possono impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità competente, entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.  
<sup>2</sup>Nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell'autorità competente nella procedura di accertamento.  
<sup>3</sup>Si applicano per il resto gli art. da 227 a 231 della legge tributaria del 21 giugno 1994.
- f) modifica della decisione di tassazione** **Art. 35o (nuovo)** <sup>1</sup>In caso di modifica di circostanze rilevanti è data in ogni tempo la facoltà di chiedere all'autorità competente la modifica della decisione di assoggettamento.  
<sup>2</sup>La modifica ha effetto solo a far tempo dalla data della richiesta.
- Esigibilità** **Art. 35p (nuovo)** La tassa di collegamento è dovuta dal momento in cui sono date le condizioni di assoggettamento.
- Prescrizione** **Art. 35q (nuovo)** <sup>1</sup>Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni da quando sono date le condizioni di assoggettamento.  
<sup>2</sup>La prescrizione non inizia a decorrere, o è sospesa, durante la procedura di reclamo e di ricorso.
- Disposizioni penali** **Art. 35r (nuovo)** <sup>1</sup>Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non adempie gli obblighi di dichiarazione e collaborazione, oppure ostacola l'accertamento dei dati necessari all'imposizione della tassa, è punito con la multa fino a fr. 10'000.-.  
<sup>2</sup>Le multe sono pronunciate dall'autorità competente per la decisione di tassazione.  
<sup>3</sup>Alla procedura si applica la legge di procedura per le contravvenzioni.
- Disposizioni esecutive** **Art. 35s (nuovo)** Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione in cui definisce l'autorità competente e stabilisce le prescrizioni di dettaglio.
- Norma transitoria** **Art. 35t (nuovo)** <sup>1</sup>La tassa di collegamento è soggetta a un periodo di prova della durata di 3 anni dalla sua entrata in vigore. Entro questo termine il Consiglio di Stato allestisce all'attenzione del Gran Consiglio un rapporto riguardo gli effetti della stessa, sia dal profilo finanziario, sia dal profilo della mobilità e dell'evoluzione del numero e della collocazione dei posteggi assoggettati alla tassa.  
<sup>2</sup>Il Gran Consiglio si pronuncia in merito al suo mantenimento.

## II.

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 14 dicembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

---

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 16 dicembre 2015 n. 191)

Per i Servizi del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 18 dicembre 2015  
Scadenza del termine di referendum: 1 febbraio 2015